



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1456 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2017, udienza di discussione del 18/02/2019, vertente

TRA

██████████ nato\ a a ██████████ il  
██████████ elettivamente domiciliato\ a in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. MAZZONE CARLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

ricorrente

E

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA AT DI BENEVENTO

Resistenti contumaci

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE elettivamente domiciliato in via ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

Resistente

CONCLUSIONI All'odierna udienza le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che qui si intenda integralmente riportato e trascritto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 20.03.2017, ██████████ esponeva di essere docente di ruolo a tempo indeterminato e di prestare assistenza alla figlia, ██████████ portatrice di grave handicap ai sensi dell'art.3 comma 3 L.n.104\92; che, nell'aprile 2016, riceveva comunicazione di una decurtazione stipendiale del complessivo importo di € ██████████



conseguente ai decreti di ricostruzione di carriera n. [REDACTED] del 10.11.2015 e n. [REDACTED] del 03.12.2015 che avevano scorporato dall'anzianità di servizio i giorni di congedo straordinario di cui aveva fruito negli anni per l'assistenza della figlia disabile; che il diritto alla ripetizione dell'indebitato si era prescritto per decorso del termine quinquennale, o se decennale, quantomeno con riferimento al 2003; che, in tutti i casi, l'art.42 del D.Lgs. n.151\2001, non poteva essere interpretato nel senso che tali congedi straordinari non potevano essere computati nell'anzianità di servizio in quanto tale interpretazione appariva in evidente contrasto con il principio costituzionale di tutela della famiglia.

Concludeva chiedendo, in via preliminare, accertarsi la prescrizione quinquennale per le annualità 2003, 2010 e 2011, se decennale per l'annualità 2003; nel merito accertarsi e dichiararsi il diritto al computo ai fini dell'anzianità di servizio valevole per la progressione economica di carriera dei giorni fruiti a titolo di congedo straordinario per l'assistenza della figlia portatrice di handicap grave, rettificando i decreti di ricostruzione carriera con condanna alla restituzione delle somme illegittimamente ripetute, con condanna al pagamento delle spese con distrazione.

L'odierna controversia attiene, dunque, al computo dei periodi di congedo straordinario per l'assistenza a portatori di handicap grave ai fini dell'anzianità di servizio valevole per la progressione economica di carriera.

La fattispecie è disciplinata dall'art.42 del D.Lgs. n.151\2001 che testualmente dispone "5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa..... 5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (10)".

La norma è stata interpretata dall'Amministrazione nel senso che tali periodi, retribuiti mediante il pagamento di un'indennità ed esclusi dal computo di ferie, tredicesima e t.f.r., non potessero essere computati ai fini dell'anzianità di servizio utile per la progressione in carriera perché a tali fini erano da ritenersi utili solo i periodi di svolgimento effettivo dell'attività lavorativa.

Detta interpretazione non appare convincente. Innanzi tutto, dalla



*lettura combinata degli art. 43 e 34 comma 5 del medesimo D.Lgs. n. 151/2011, emerge l'esplicito riconoscimento di detti periodi di congedo straordinario ai fini dell'anzianità di servizio. Dispone, infatti, l'art. 34 comma 5, richiamato dall'art. 43 con riferimento ai congedi per disabili ("1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo è dovuta un'indennità, a carico dell'ente assicuratore, pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore.*

*2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5"), "5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia."*

*Tale previsione testuale ribadisce, dunque, l'esclusione dal computo per ferie e tredicesima ma li include esplicitamente tra i periodi calcolabili a fini di anzianità di servizio.*

*Ma anche sotto il profilo sistematico, non può pervenirsi che alla conclusione circa la valutabilità di tali periodi, tenuto conto che i permessi per l'assistenza ai portatori di handicap poggiano sulla tutela dei disabili predisposta dalla normativa interna - ed in primis dagli artt. 2, 3, 38 Cost. - ed internazionale - quali sono la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 3 marzo 2009, n. 18.*

*Significativamente, la Convenzione ONU prevede il sostegno e la protezione da parte della società e degli Stati non solo per i disabili, ma anche per le loro famiglie, ritenute strumento indispensabile per contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità (v. in particolare il punto x del preambolo e l'art. 19, punto b, art. 23, comma 3, art. 28, comma 1 e comma 2, lett. c).*

*Ragioni di coerenza con la funzione dei permessi e con i principi indicati impongono quindi di dare della norma un'interpretazione maggiormente idonea ad evitare che la fruizione di tali permessi abbia incidenza sull'ammontare della retribuzione ed aggravare la situazione economica dei congiunti del portatore di handicap, così disincentivandosi l'utilizzazione del permesso stesso.*

*Peraltro la normativa specifica del comparto scolastico, art. 489 comma 2 del D.Lgs. 297/1994, prevede "2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento". La norma, pertanto, non àncora il riconoscimento*



*dell'anzianità di servizio necessariamente allo svolgimento in concreto della prestazione e, come già esposto, stante la tutela normativamente riconosciuta anche a livello comunitario, con riferimento a portatori di handicap e familiari, non vi è ragione per non ritenere sovrapponibile detta disciplina a quella prevista in materia di gravidanza o puerperio.*

*Per tale ragione deve ritenersi che i permessi ex art.33 comma 3 L.n.104\92 debbano essere computati ai fini dell'anzianità di servizio valevole per la progressione economica di carriera e, per l'effetto, l'Amministrazione dev'essere condannata a rettificare decreti di ricostruzione di carriera n. [REDACTED] del 10.11.2015 e n. [REDACTED] del 03.12.2015 includendo anche tali periodi e alla restituzione delle somme indebitamente recuperate a tale titolo, maggiorate di interessi.*

*Restano assorbiti gli ulteriori rilievi di parte ricorrente quanto alla prescrizione.*

*Alla soccombenza consegue la condanna del Ministero Economia e Finanze – Ragioneria Territoriale dello stato di Avellino che ha dato causa all'odierno giudizio con la rettifica della ricostruzione di carriera, al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo, nella misura minima tenuto conto della minima attività processuale svolta.*

*Nulla per le spese del MIUR, non costituito.*

*La presente sentenza è esecutiva per legge.*

*P.Q.M.*

*Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da [REDACTED] in data 20.03.2017 nei confronti del Ministero della Istruzione, Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Ministero Economia e Finanze ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:*

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il MIUR e il Ministero Economia e Finanze – Ragioneria Territoriale dello stato di Avellino a rettificare i decreti di ricostruzione di carriera n. [REDACTED] del 10.11.2015 e n. [REDACTED] del 03.12.2015 includendo anche tali periodi;*
- 2) condanna il Ministero Economia e Finanze – Ragioneria Territoriale dello stato di Avellino, alla restituzione delle somme indebitamente recuperate a tale titolo, maggiorate di interessi;*
- 3) condanna il Ministero Economia e Finanze – Ragioneria Territoriale dello stato di Avellino al pagamento delle spese*



processuali liquidate in complessivi [REDACTED] oltre rimb.forf.  
15%, rimb. cont.unif. [REDACTED] IVA e CPA, con distrazione;

- 4) Nulla per le spese del MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA AT DI BENEVENTO.

Così deciso in Benevento il 18.02.2019

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiariotti)

